



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 20/03/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 12 marzo 2014, n. 19

Declaratoria di decadenza della Determinazione dirigenziale n. 286 del 02 dicembre 2010, relativa a:

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 6.99 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Brindisi (BR)

Società: Ostuni Energie Rinnovabili s.r.l. con sede in Monza (MI) alla via Generale E. Osio n. 1, P. IVA. 05958370966.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili,
Reti ed Efficienza Energetica

Premesso che:

L'Art. 12, comma 4, del D.Lgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) prevede espressamente che "Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità' al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale."

Le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con D.M. 10/09/2010 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219) al fine di rendere effettivo l'obbligo richiedono espressamente, già in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, al punto 13.1, l'impegno, del proponente alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.

La norma quadro nazionale individua sia i requisiti soggettivi degli emittenti sia i criteri per la determinazione dell'importo da stabilirsi dalle Regioni o Province delegate, sia il soggetto beneficiario, coincidente con quello cui compete l'onere di eseguire gli interventi in caso di inadempienza da parte del

soggetto obbligato. Nulla è riferito in merito alla disciplina (clausole) regolante il rapporto medesimo. La normativa regionale vigente in materia di garanzie è essenzialmente costituita dalla Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 recante "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale" come peraltro modificata ad opera della Legge regionale n. 25 del 24/09/2012 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e dalla regolamentazione regionale attuativa delle linee guida nazionali, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 3029 del 30/12/2010.

In particolare la L.R. 31/2008, tratta della fideiussione all'art. 4, commi:

2: Entro centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

....omissis

c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;

d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.

3. Gli importi da garantire con le fideiussioni di cui al comma 2, lettere c) e d), possono essere adeguati in aumento con delibera di Giunta regionale.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

Considerato che:

- la previsione di carattere generale in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione in favore dello Stato o altro ente pubblico è costituita dalla L. 348/1982;
- La legislazione regionale vigente nulla dice in materia di requisiti soggettivi dell'emittente la garanzia fideiussoria mentre con riferimento alla disciplina del contenuto del rapporto, si limita a specificare che la fideiussione deve essere "a prima richiesta".
- La deliberazione di G.R. 3029/2010 nulla aggiunge in merito.
- La richiesta di clausole specifiche da inserire nella garanzia fideiussoria rientra senza alcun dubbio nella fase iure privatorum, nella quale l'amministrazione, una volta rilasciata l'autorizzazione, legittimamente può richiedere l'inserimento di clausole a garanzia del pubblico interesse sottostante alla realizzazione dell'impianto ed alla rimessione in pristino del sito alla sua dismissione. Analogamente a quanto farebbe qualsiasi privato a cura dei propri interessi patrimoniali, del tutto irragionevole sarebbe e contrario a qualsiasi principio di sana e corretta amministrazione accettare polizze "di fatto non escutibili" o difficilmente "escutibili" con conseguente accollo dei costi alla collettività;
- Nessuna norma vigente, da un lato, impone alla Regione di accettare "qualsiasi" fideiussione a prescindere quindi da valutazioni di merito in ordine alla sua "qualità" e quindi alla sua "idoneità" a fungere da garanzia. Dall'altro, nessuna norma vigente impedisce alla Regione, parimenti a quanto farebbe qualsiasi privato a tutela dei propri interessi, di richiedere garanzie "qualificate" in termini di soggetti emittenti e clausole contrattuali.
- A dissipare ogni eventuale dubbio in materia è intervenuto il Consiglio di Stato con sentenza n. 1729/2013 resa in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione I, n. 01965/2012, in quanto la presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa è imposta dall'art. 13 punto 1 del d.m. 10 settembre 2010 recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti

alimentati da fonti rinnovabili, emanate ai sensi dell'art. 12, quarto comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 sia, ulteriormente, in quanto la predetta garanzia non riveste una funzione esclusivamente finanziaria anche perchè rivolta ad assicurare il necessario ripristino dell'ambiente dopo la dismissione dell'impianto, per cui questa deve essere prestata da un soggetto con caratteristiche tali da far ragionevolmente prevedere la sua possibilità di corrispondere l'importo garantito anche dopo un lungo periodo dalla emissione delle garanzie stesse;

Constatato che:

Con Determinazione dirigenziale n. 286 del 02.12.2010 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 6.99 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Brindisi in località "Tuturano" alla società: Ostuni Energie Rinnovabili srl con sede in Monza (MI) alla via Generale E.Osio n. 1 P.IVA. 05958370966;

L'autorizzazione unica rilasciata è sottoposta ad espresse ipotesi di decadenza, stabilite dalla normativa in materia e ribadite nell'atto d'Impegno e nella Convenzione sottoscritti dalla Società proponente, nonché nella autorizzazione unica, agli atti di questo Ufficio. In particolare, la mancata presentazione delle polizze fideiussorie in favore della Regione e del Comune ai sensi dell'art. 4, della L.R. 31/2008, entro i termini stabiliti, costituisce, ipotesi di decadenza dell'autorizzazione e quindi ed in sostanza, ove ciò fosse verificato, il dissolvimento del titolo con cui sono state autorizzate le opere;

Rilevato infine che:

- il progetto è assistito, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) e d) della l.r. 31/2008 da una polizza fideiussoria rilasciata da una società Consortile per Azioni denominata Confidi Finance il cui beneficiario risulta essere questo Ufficio e il comune di Brindisi;
- la società di cui sopra non risulta essere né una Banca né un'impresa di Assicurazione e pertanto non in conformità ai requisiti stabiliti dalla appena citata sentenza del Consiglio di Stato;
- di conseguenza le polizze fideiussorie depositate ed in atti non risultano essere idonee ai fini della ricevibilità e quindi non assolvono alla funzione di garanzia del terzo e nel caso specifico della Regione e del Comune;
- che con nota prot. n. 7801 del 4/10/2013 questo Ufficio ha richiesto a codesta società la sostituzione delle polizze in atti, ritenendo le stesse, sulla scorta delle premesse e considerazioni effettuate, non idonee per carenza dei requisiti individuati dalle norme richiamate in relazione alle qualità soggettive dell'emittente;
- che con nota n.8723 del 7.11.2013 la società ha richiesto la proroga di 24 mesi per la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto;
- che con nota n.9841 del 10.12.2013 la società ha richiesto un riscontro in merito all'istanza di proroga presentata, pur non ottemperando a quanto richiesto da questo ufficio;
- che entro i termini stabiliti ritenuti congrui ed in ogni caso abbondantemente decorsi inutilmente non è stata prodotta alcuna documentazione idonea ad assolvere l'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d) della L.R. 31/2008, il che rende improcedibile l'istanza di proroga;
- che pertanto e di conseguenza con nota prot. n. 599 del 27.01.2014 questo Ufficio ha dato comunicazione a codesta società di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla declaratoria di decadenza dell'A.U. rilasciata con D.D. n. _286 del 02.12.2010 assegnando contestualmente ulteriore termine congruo per l'adeguamento dei titoli fideiussori alle previsioni normative;
- che con nota prot. n. 1315 del 25.02.2014 la società ha dato riscontro al suddetto avvio di procedimento di declaratoria con semplici osservazioni senza allegare alcuna fideiussione richiesta.

Constatato che

- che ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 31/2008 Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto;
- che il mancato adeguamento e deposito di fideiussioni idonee ai fini dei requisiti richiesti al soggetto emittente costituisce inadempimento all'obbligo di cui all'art. 4 della L.R. 31/08, in quanto l'inidoneità del titolo equivale all'insussistenza dello stesso, non potendosi quindi dire soddisfatto l'obbligo di deposito previsto dalla norma;
- che nonostante l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla declaratoria di decadenza dell'A.U. rilasciata con D.D. n. 286 del 02.12.2010 entro i termini stabiliti, ritenuti congrui ed in ogni caso abbondantemente decorsi inutilmente, non è stata prodotta alcuna documentazione idonea ad assolvere l'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d) della L.R. 31/2008.

Lo scrivente Servizio, sulla base di quanto riportato in narrativa e della relazione istruttoria prot. n. 19 del 12 Marzo 2014 condividendone le conclusioni, essendo ampiamente decorso sia il termine di 180 giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione stabilito dal richiamato comma 2 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, sia il termine assegnato per l'adeguamento delle polizze in atti, sia ancora il successivo ed ulteriore termine ad adempiere concesso in sede delle comunicazioni di preavviso della declaratoria di decadenza dell'A.U. rilasciata con D.D. n. 286 del 02.12.2010, dichiara l'avvenuta decadenza della stessa, per le motivazioni di cui al presente provvedimento ed alle ulteriori riportate nella comunicazione di avvio di procedimento che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010;

Viste le linee guida di cui al D.M. 10/09/2010;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 2)

Di confermare la decadenza di diritto della determinazione dirigenziale n. 286 del 02.12.2010 ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. n. 31/2008 e conseguentemente di disporre l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21/nonies della l. 241/1990, dell' Autorizzazione con la quale si autorizza la società Ostuni Energie Rinnovabili srl con sede legale in Monza (MI) alla via Generale E.Osio n. 1, P.IVA. 05958370966, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 6.99 MW, ubicato nel comune di Brindisi località "Tuturano" e delle relative opere di connessione alla rete elettrica.

Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione alla società Ostuni Energie Rinnovabili s.r.l. avente sede legale in Monza (MI) alla via Generale E.Osio n. 1, P.IVA. 05958370966 ed al Comune di Brindisi.

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 (sette) facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
